

## **CYBERBULLISMO: REATO PERSEGUIBILE DALLA LEGGE.**

Con il termine cyberbullismo (“bullismo elettronico” o “bullismo in internet”) si intende una forma di prevaricazione mirata a danneggiare una persona o un gruppo, ripetuta e attuata attraverso l'utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC).

Gli studiosi italiani condividono la definizione internazionale che vede il bullismo come un'oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetuata da una persona o da un gruppo di persone “più potenti” nei confronti di un'altra persona percepita come “più debole”.

Le caratteristiche di questa condotta sono: l'intenzionalità, la persistenza nel tempo, l'asimmetria di potere e la natura sociale del fenomeno.

È inoltre importante considerare, al fine di una immediata differenziazione di questo comportamento da altri:

1. **l'età:** il bullismo è una forma di prevaricazione tra coetanei (bambini/e e adolescenti) che va differenziato da fenomeni di altro tipo che vedono, ad esempio, coinvolte tra di loro persone adulte o persone adulte con minorenni;

2. **il contesto:** il bullismo nasce e si sviluppa prevalentemente nel contesto scolastico;

3. **altri fenomeni:** come, ad esempio, la devianza giovanile in quanto espressione di varie tipologie di condotte che presuppongono, a differenza del bullismo, la commissione di un reato (a tal fine, è importante considerare anche l'età di chi commette questa azione ricordando che il nostro c.p. prevede che una persona possa essere considerata imputata a partire dai 14 anni).

Per fare alcuni esempi: un/a bambino/a o adolescente subisce delle prepotenze quando un altro/a bambino/a o adolescente o un gruppo di bambini/adolescenti gli/le dicono cose cattive e spiacevoli, lo/la provocano con colpi, pugni, calci o minacce, lo/la rinchiudono in una stanza, gli inviano messaggi con offese e parolacce, quando viene isolato/a e nessuno gli rivolge la parola, etc.

Non si tratta invece di bullismo quando due ragazzi/e, all'incirca della stessa forza, litigano tra loro o fanno la lotta.

Nello scenario virtuale, azioni di bullismo reale possono essere fotografate o videoriprese, pubblicate e diffuse sul web (social network, siti di foto-video sharing, email, blog, forum, chat, ecc.) trasformandosi in vere e proprie azioni di prepotenza informatica, di persecuzione, di molestia e calunnia.

Le azioni aggressive possono esplicitarsi anche solo attraverso l'utilizzo diretto delle tecnologie: la diffusione, ad esempio, di foto private all'insaputa della vittima designata, l'invio ripetuto di messaggi offensivi e denigratori, la costruzione di profili “fake” con lo stesso obiettivo, ecc.

Si tratta di azioni aggressive che possono ledere fortemente il benessere psico-fisico di chi le subisce.

Il cyberbullismo, come il bullismo tradizionale, è considerato un fenomeno di natura socio-relazionale che prevede un'asimmetria della relazione tra coetanei, ma si differenzia però per diversi elementi.

Le caratteristiche distintive del cyberbullismo sono:

**a.** l'anonimato reso possibile, ad esempio, attraverso l'utilizzo di uno pseudonimo;

**b.** l'assenza di relazione e di contatto diretto tra bullo e vittima. Nel bullo può contribuire a diminuire il livello di consapevolezza del danno arrecato e, d'altra parte, nella vittima, può rendere ancora più difficile sottrarsi alla prepotenza;

**c.** l'assenza di limiti spazio-temporali (motivo per cui l'elemento della “persistenza del tempo” che caratterizza il bullismo tradizionale assume qui valore e significati differenti);

**d.** il maggiore rischio di assumere delle convinzioni socio-cognitive come il “disimpegno morale”: le caratteristiche di anonimato e di difficile reperibilità, possono indurre più facilmente il bullo (ma anche gli spettatori) ad una giustificazione della condotta.

Dalla ricerca “I ragazzi e il cyberbullismo” di Ipsos per Save the Children (2013) emerge che i Social Network sono la modalità d'attacco preferita dal cyberbullo (61%), che di solito colpisce la vittima attraverso la diffusione di foto e immagini denigratorie (59%) o tramite la creazione di

gruppi “contro” (57%). Dalla rilevazione emerge anche che 4 minori su 10 sono stati testimoni di atti di bullismo online verso coetanei, percepiti “diversi” per aspetto fisico (67%) per orientamento sessuale (56%) o perché stranieri (43%). I 2/3 dei minori italiani riconoscono nel cyberbullismo la principale minaccia che aleggia sui banchi di scuola, nella propria camera, nel campo di calcio, di giorno come di notte.

Si possono distinguere otto tipologie di cyberbullismo, differenti per la modalità attraverso la quale si manifestano e lo “spazio” o contesto virtuale in cui si inseriscono:

1. **flaming**: l’invio di messaggi online violenti e/o volgari mirati a suscitare scontri verbali;
2. **harassment**: l’invio ripetuto di messaggi insultanti con l’obiettivo di ferire qualcuno;
3. **denigration**: il parlar male di qualcuno per danneggiare la sua reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, etc.;
4. **impersonation**: la sostituzione di persona, il farsi passare per un’altra persona e inviare messaggi o pubblicare testi repressibili;
5. **exposure**: la pubblicazione on line di informazioni private e/o imbarazzanti su un’altra persona;
6. **trickery**: l’inganno, ovvero ottenere la fiducia di qualcuno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate;
7. **exclusion**: escludere deliberatamente una persona da un gruppo, per ferirla;
8. **cyberstalking**: ripetute e minacciose molestie e denigrazioni.

Per un’analisi più approfondita, si rimanda al glossario dei comportamenti devianti online (**iGloss@1.1 – l’ABC dei comportamenti devianti online**) presente in questa sezione.